

Venga il tuo Regno!



ATENEIO PONTIFICIO
REGINA APOSTOLORUM

IL RETTORE

Prot. N°04/2023
Decreto Rettoriale

- Udito il Consiglio Direttivo in data 13 marzo 2023;
- a norma del Regolamento Generale Art. 2. Norme generali e particolari, § 2;

APPROVA

le Norme particolari per gli Altri percorsi formativi e le iscrizioni come Studente ospite o uditore.

Roma, 15 marzo 2023



José E. Oyarzún
P. José Enrique Oyarzún, L.C.

Rettore

Aarón Robles Anedón

P. Aarón Robles, L.C.

Segretario Generale

ATENEIO PONTIFICIO REGINA APOSTOLORUM

Norme particolari per gli Altri percorsi formativi e le iscrizioni come Studente ospite o uditore

Approvate dal Rettore con il Decreto 04/2023 del 14 marzo 2023, udito il Consiglio
Direttivo il 13 marzo 2023, ai sensi dell'art. 2.2 del Regolamento Generale
dell'Ateneo.



Leone

Norme particolari per gli Altri percorsi formativi e le iscrizioni come Studente ospite o uditore

Il Regolamento Generale approvato il 7 aprile 2022 specifica all'art. 66, §3 cosa si intende per Altri percorsi formativi. Questi, non rilasciando un titolo, sono percorsi solitamente brevi e puntuali, alcuni costanti nel tempo, altri molto variabili. Per queste ragioni il Regolamento Generale spesso omette di includere gli Altri percorsi formativi dove invece cita esplicitamente Gradi accademici e Altri titoli. Allo stesso modo si comporta la normativa particolare in vari luoghi.

Le presenti norme vogliono completare tale informazione cercando di dare orientamenti adeguati a questa tipologia di percorsi.

Art. 1 Oggetto

§1. Le presenti norme si applicano esclusivamente agli ambiti qui nominati per i seguenti percorsi:

- a. ai percorsi specificati dal Regolamento Generale all'art. 66, §3;
- b. ai corsi svolti come Studente ospite o uditore dove sono esplicitamente nominati in queste norme.

§2. Gli Altri percorsi formativi in generale possono essere di tre tipi:

- a. Percorsi composti da più corsi singoli, in modo analogo agli altri programmi più complessi come Altri titoli e Gradi accademici;
- b. Percorsi simili a un unico corso che si svolge durante un semestre o un anno accademico, eventualmente con una unica prova finale;
- c. Percorsi che si sviluppano per un tempo concentrato e più limitato, ad esempio tre giorni o una o due settimane, come quelli solitamente chiamati "corsi estivi".

Art. 2 Ammissione, immatricolazione, iscrizione

§1. Ogni struttura accademica che propone un Altro percorso formativo stabilisce se per l'iscrizione allo stesso percorso è necessaria l'ammissione o se è sufficiente l'iscrizione (cfr. *Regolamento Generale*, art. 54). In ogni caso, la procedura di iscrizione dovrà essere accordata e processata dalla Segreteria Generale.

§2. Lo studente iscritto a un Altro percorso formativo gode dei diritti e doveri degli studenti, ma possono essere limitati i servizi a cui può avere accesso, per esempio la Biblioteca o i servizi digitali.

Art. 3 Tempo per il completamento degli studi (cfr. *Regolamento Generale*, art. 67, §3)

§1. Per il completamento del percorso di studi di un Altro percorso formativo di tipo a) e b), lo studente ha a disposizione un termine massimo di anni che corrisponde al tempo previsto come ordinario più un tempo della stessa durata come studente Fuori corso. Se, terminato tale tempo, non si sono completati gli studi, lo studente perde la possibilità di completare il percorso. Rimane possibile una nuova iscrizione al percorso.

§2. La quota come studente fuori corso per gli Altri percorsi formativi è stabilita dalle apposite norme (cfr. *Norme Amministrative*, art. 6, §2) ed ha una soglia minima di 50 €.

§3. Per l'iscrizione come studente fuori corso di un Altro percorso formativo non è previsto l'uso della dichiarazione d'impegno.



§4. Per il completamento del percorso di studi di un Altro percorso formativo di tipo c), lo studente ha a disposizione l'anno accademico di iscrizione regolare o il tempo stabilito dal piano di studi del relativo percorso. Dopo tale tempo lo studente perde la possibilità di completare il percorso e acquisire la relativa certificazione.

Art. 4 Sospensione, rinuncia, ricongiunzione (cfr. Regolamento Generale, art. 63, §1)

§1. Non è possibile sospendere gli studi di un Altro percorso formativo. Nel caso uno studente si iscriva a un Altro percorso formativo di tipo a) che anteriormente non aveva terminato, il Decano o Direttore può considerare se convalidare i corsi previamente sostenuti.

§2. È possibile rinunciare agli studi degli Altri percorsi formativi di tipo a) e b) (cfr. *Norme per Sospensione, Rinuncia e Ricongiunzione degli Studi*, artt. 8 e 10). In questo caso, non è necessario per i residenti in un collegio la lettera del rettore del collegio o del superiore della comunità/casa religiosa di appartenenza.

§3. Non si prevedono oneri per la sospensione di fatto degli studenti di un Altro percorso formativo, ma le insolvenze alle rette rimangono.

Art. 5 Tempo per il completamento degli studi di un corso svolto come ospite o uditore

§1. Per il completamento di un corso al quale ci si era iscritti come ospite o uditore, lo studente ha a disposizione l'anno accademico di iscrizione regolare. Non è prevista l'iscrizione come fuori corso o l'uso della dichiarazione d'impegno per i corsi svolti come ospite o uditore.

§2. Agli studenti ospiti dei corsi con tipologia di Tirocinio, il Decano o Direttore può concedere una proroga di tempo per il completamento delle attività rispetto all'anno accademico di iscrizione.

